

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI GARANZIA

1) CONDIZIONI DI VENDITA E MODIFICHE CONTRATTUALI

- 1- La fornitura è soggetta alle presenti condizioni di vendita e garanzia e, in quanto non contrastanti, dalle norme del codice civile e delle leggi speciali vigenti in Italia.
- 2- Qualsiasi variazione alle presenti condizioni generali deve essere espressamente richiesta insieme al conferimento dell'ordine e la venditrice si riserva di approvarla.
- 3- Si ritiene come non accettata, in caso di nostra mancata esplicita approvazione, qualsiasi clausola inserita dal committente nei suoi ordini, nelle sue note, nella sua corrispondenza.

2) OGGETTO DELLA FORNITURA ED ESCLUSIONI DALLA VENDITA

- 1- La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato nella conferma d'ordine emessa da questa società.
- 2- Modelli, disegni, illustrazioni e istruzioni per la costruzione, installazione di quanto fornito non sono compresi nella vendita e sono di esclusiva proprietà della venditrice.
- 3- L'eventuale consegna di copia di quanto sopra avviene a titolo di cortesia. Non è ammessa nessuna duplicazione né cessione a terzi.

3) ANTICIPI

- 1- Se nella conferma d'ordine è indicato l'obbligo a carico del committente d'anticipare una parte o anche l'intero prezzo, l'anticipo, anche versato in più rate, ha funzione di caparra confirmatoria.
- 2- Gli anticipi sono infruttiferi.
- 3- La revoca dell'ordine, se accettata dalla venditrice, la risoluzione del contratto, il recesso ex art.1385 cod. civ. o comunque la perdita di efficacia del contratto a seguito dell'inadempimento del committente, consentiranno alla venditrice di trattenere quanto versato dal committente ai sensi dell'art. 1385 cod. civ., o quale risarcimento convenzionale del danno, salva la possibilità per la stessa di agire ex art. 1453 cod. civ. per gli eventuali maggiori danni.

4) CONSEGNE - IMBALLAGGIO - ASSICURAZIONE

- 1- Il termine di consegna dichiarato nella conferma d'ordine non ha carattere essenziale e vale soltanto come indicazione approssimativa.
- 2- Il ritardo della consegna non dà mai diritto a compenso o indennizzo alcuno a favore del committente, né il contratto potrà essere risolto, se non col consenso reciproco.
- 3- Se sopravvengono cause di forza maggiore (in cui devono intendersi compresi, a titolo di esempio, scioperi o difficoltà di reperimento delle materie prime sul mercato) o eventi fortuiti il termine di consegna è automaticamente prorogato per un periodo di tempo pari alla durata della causa di forza maggiore o dell'evento fortuito.
- 4- La consegna della merce si effettua nei magazzini della venditrice, restando tuttavia in facoltà di questa di farne rimessa allo spedizioniere per l'inoltro al committente per conto e a spese del committente stesso, con esonero da ogni responsabilità della venditrice.

5- La merce viaggia quindi a tutto rischio e pericolo del committente il quale, pertanto, è tenuto a verificarla all'arrivo ed in caso di avarie, fare gli opportuni reclami al vettore o allo spedizioniere.

6- La merce non viene coperta da assicurazione per il trasporto se non sia diversamente pattuito nella conferma d'ordine e anticipato il premio assicurativo.

5) CARATTERISTICHE TECNICHE

- 1- Il committente dà atto di conoscere tutte le caratteristiche di quanto ordinato, descritte nei cataloghi, listini, offerte ecc. della venditrice, in vigore alla data della conferma d'ordine.
- 2- Tutti i dati, esposti in catalogo, di natura tecnica relativi a rendimento, produzione, consumi, velocità, portata, peso sono tuttavia esposti a scopo indicativo. Le sigle identificative dei prodotti si intendono indicate per richiamare le caratteristiche tecniche di cui ai cataloghi della venditrice.
- 3- La venditrice si riserva il diritto di consegnare quanto ordinato con le modifiche tecniche che ritenga utili.

6) COLLAUDO - INSTALLAZIONE

- 1- Il collaudo avverrà nell'officina della venditrice prima della consegna, effettuata la quale gli apparecchi si intendono senz'altro accettati dal committente con esonero di responsabilità della venditrice.
- 2- A richiesta del committente la venditrice potrà inviare suoi montatori o collaudatori per l'installazione al domicilio del committente. Per ognuno di essi il rimborso spese sarà fatturato dalla venditrice al committente in base alla tabella Assofluid in vigore alla data richiesta dell'intervento.
- 3- Il committente è ritenuto responsabile come depositario degli attrezzi o materiali di ricambio o dei relativi indumenti e valori dei montatori o collaudatori.
- 4- Le spese per l'eventuale installazione e/o collaudo al domicilio del committente dovranno essere da questi immediatamente pagate, alle condizioni di cui alla conferma d'ordine.

7) GARANZIE - ESCLUSIONI - CONTESTAZIONI

- 1- La venditrice dà garanzia del normale funzionamento meccanico di quanto fornito per la durata di sei mesi (salvo quanto previsto al punto 11) dalla data di consegna.
- 2- La garanzia si intende limitata alla sostituzione dei pezzi guasti o difettosi in dipendenza da cattiva qualità del materiale o della costruzione. Essa non si estende ai difetti dipendenti dal consumo naturale o da imperizia o negligenza del committente ed ai pezzi che per la composizione del materiale o per la natura del loro impiego siano soggetti a rapido deterioramento.
- 3- La venditrice, quando riconosca la sussistenza del difetto, si obbliga sostituire gli elementi difettosi, sempre che non siano stati manomessi per tentata riparazione o modificazione da parte del committente (o di terzi), e purché questi abbia ottemperato puntualmente agli obblighi contrattuali, con particolare riguardo ai pagamenti.
- 4- È espressamente escluso ogni altro indennizzo, quali il risarcimento per fermo di produzione del committente, per danni a terzi, ecc.

- 5- Gli elementi da sostituire devono essere inviati con spese di trasporto a carico del committente franco sede della venditrice che provvederà alla sostituzione nei più brevi tempi possibile con consegna nelle proprie officine. I pezzi sostituiti di proprietà del committente rimangono a sua disposizione per otto giorni entro i quali possono essere ritirati; oltre a tale termine la venditrice è autorizzata a considerarli come rottami di sua proprietà senza indennizzo alcuno.
- 6- L'esame delle avarie e delle loro cause sarà sempre eseguito nelle officine della venditrice e tutte le spese inerenti saranno a carico del committente. Sono pure a carico del committente tutte le spese di sopraluogo che in qualunque caso venissero richieste. In nessun caso il committente potrà pretendere la risoluzione del contratto.
- 7- La garanzia non è trasferibile e vale soltanto nei confronti dell'intestatario della fattura.
- 8- La garanzia non sarà più operativa all'avverarsi di una delle seguenti condizioni:
 - a. Pagamenti non effettuati dal committente nei modi e termini convenuti.
 - b. Manomissione di quanto fornito senza esplicita autorizzazione della venditrice.
 - c. Uso non conforme di quanto fornito.
 - d. Mancata effettuazione della manutenzione.
 - e. Montaggio, modifica, sostituzione di parti o di quanto fornito.
- 9- I reclami per i vizi o difformità dal pattuito dovranno sempre essere fatti con lettere raccomandate, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla consegna o nei casi previsti dall'art. 4 dall'arrivo delle merci a destino, o per i soli vizi occulti, dalla scoperta. Si intendono occulti solo quei vizi che l'attenta e completa verifica operata dal controllo di qualità del committente non ne abbia permesso la rilevazione.
- 10- Ogni pretesa potrà comunque essere fatta valere, sia in via di azione che di eccezione, solo entro sei mesi dalla consegna, dopo il quale termine, in mancanza di proposizione di domanda giudiziale, ogni titolo si considererà decaduto o prescritto, anche in deroga a quanto indicato dal Codice Civile.
- 11- I mesi di garanzia per quanto fornito devono intendersi per una utilizzazione di un ciclo lavorativo di otto ore giornaliere. L'eventuale utilizzazione per periodi superiori riduce la garanzia a mesi tre dalla data di consegna.
- 12- Qualora quanto venduto si trovasse presso la venditrice esse non risponderà degli eventuali danni per eventi climatici, scassi, furti, incendi ed altri casi imprevedibili o di forza maggiore se non nella misura in cui potrà essere garantita da terzi, esclusa comunque qualsiasi maggiore responsabilità.
- 13- La venditrice garantisce che quanto fornito è stato verificato e controllato prima della vendita e quindi quanto consegnato è esente da difetti.
- 14- Il committente si impegna conseguentemente a notificarli immediatamente la venditrice in merito a difetti riscontrati anche da parte di terzi per permettere la verifica contestuale dei vizi sul prodotto.
- 15- Trattandosi di vendita di componenti da incorporare in altri beni il committente si impegna a seguire la procedura di cui al DPR 24.5.88 n.224 con notizia immediata alla venditrice.
- 16- In merito alla esclusione di responsabilità della venditrice si richiama quanto previsto dall'art. 6 DPR 24.5.1988 n.224.

8) **PREZZI**

- 1- I prezzi stabiliti nella conferma d'ordine si intendono franco stabilimento della venditrice e al netto dell'IVA.

- 2- Dopo la conferma d'ordine, in corso di approntamento della fornitura e sino alla consegna della stessa, qualsiasi variazione in aumento dei costi di mano d'opera o dei materiali superiore al 5% sarà a carico del committente, che dichiara sin d'ora di accettarla.

9) **FATTURE – CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

- 1- Le fatture non contestate entro otto giorni dal loro ricevimento si intenderanno accettate.
- 2- I pagamenti devono farsi direttamente alla venditrice od a persona munita di regolare mandato ad incassare, o nel modo indicato nella conferma d'ordine e in fattura.
- 3- Reclami relativi alla esecuzione dell'ordine non danno diritto al committente di sospendere i pagamenti. Nessuna contestazione circa la fornitura verrà presa in considerazione se il committente non sia in regola con i pagamenti.
- 4- In caso di mancato pagamento anche di una sola rata si produrrà la decadenza del committente dal beneficio del termine senza necessità di messa in mora, ove la consegna della fornitura sia già avvenuta, produrrà invece la risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa ove la fornitura non sia ancora stata eseguita.
- 5- L'inosservanza delle condizioni di pagamento darà alla venditrice, ove non si avvalga della clausola risolutiva espressa, il diritto di sospendere ex art.1460 cod. civ. l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali.
- 6- I ritardi di pagamento, anche in caso di risoluzione contrattuale, comporteranno l'addebito di interessi di mora secondo le norme stabilite dal Decreto Legislativo 231/2002 e dall'art. 1219 e seguenti cod.civ.

10) **ORDINI AD AGENTI E RAPPRESENTANTI**

- 1- Gli ordini comunicati a mezzo di agenti, di "rappresentanti" o commessi si intendono subordinati alla approvazione della venditrice, alla disponibilità della merce al momento del ricevimento della ordinazione, della permanenza delle condizioni di mercato e di solvibilità del committente.

11) **GIURISDIZIONE - FORO COMPETENTE**

- 1- Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria italiana ed in particolare il Foro di Bergamo, Sezione distaccata di Treviglio. Tratte, accettazioni di pagamento, il domicilio eletto in titoli cambiari, le spedizioni con o senza assegno, le esazioni a mezzo di appositi incaricati o altre modalità di pagamento non operano modificazioni alla competenza territoriale.

12) **SOTTOSCRIZIONE**

- 1- Sottoscrive per accettazione il rappresentante legale del committente o il procuratore speciale

sig. il.....

PER IL COMMITTENTE

(timbro e firma)

APPROVAZIONE SPECIFICA

Il committente dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli artt.3,4,6,7,9,11.

....., il.....

PER IL COMMITTENTE
(timbro e firma)